



CITTÀ DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NOMINA DEL FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9 BIS, LEGGE N. 241/1990

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **TRE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **16:30**, in una sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita, in sessione ordinaria, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

TOLARDO GIAMPIETRO	Presente
BONINO CARMEN	Presente
RUGGIERO GIORGIA	Presente in videoconferenza
VERZOLA FIODOR LUCIANO ALESSANDRO	Presente
RASETTO PAOLA ENRICA MARIA	Presente
DI LORENZO FRANCESCO	Presente
AZZOLINA ALESSANDRO	Presente in videoconferenza
FAIENZA ERIKA	Assente

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza la SEGRETARIA COMUNALE **LORENZINO Annamaria**.

TOLARDO GIAMPIETRO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a procedere all'esame delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno.

Il Sindaco, quindi, pone in discussione la seguente proposta di deliberazione di sua iniziativa, istruita e redatta dall'Ufficio Segreteria Generale, che testualmente reca:

"OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - NOMINA DEL FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9 BIS, LEGGE N. 241/1990

A relazione del Sindaco

Premesso che, la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento o, in mancanza di apposite disposizioni, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a istanza di parte;

Richiamato il decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche con legge n. 35/2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", con cui il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di modernizzare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione e riscritto l'art. 2, commi 8 e 9 della Legge n. 241/1990, introducendo i commi da 9-bis a 9-quinquies come appresso riportati:

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato»;

Rilevato che le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 5/2012;

Sulla disciplina dell'istituto è intervenuto il D.L. 77/21 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento

delle procedure), esplicitando che il potere sostitutivo può essere attivato anche d'ufficio, oltre che su richiesta dell'interessato (art. 2, comma 9 ter, Legge n. 241/1990);

Considerato che:

- le suddette disposizioni sono volte particolarmente a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al dirigente e al funzionario responsabile;
- la scelta del legislatore è quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui al D.Lgs. n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta);

Ritenuto necessario garantire l'applicazione di tali disposizioni legislative mediante l'assunzione di un apposito atto organizzativo finalizzato a individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, inclusi quelli derivanti dall'esercizio del potere di accesso nelle sue diverse connotazioni;

Valutato che la norma:

- costituisce il fondamento per l'attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti a livello apicale;
- attribuisce quindi la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto appartenente alla sfera politica dell'Ente, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra organi politici e organi di gestione;

Valutato altresì che la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":

- impone in particolare per quanto attiene al tema del presente atto ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa, imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in considerazione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone altresì a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie, ai fini del rispetto dei termini procedimentali e di pubblicare i risultati del monitoraggio di cui al comma 9, lett. d) sul sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla individuazione dell'organo cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi della normativa sopra richiamata;

Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04.06.2013 era stato individuato nel Dirigente incaricato, il soggetto cui erano attribuiti i poteri sostitutivi previsti dall'art. 2, comma 9-bis, della legge 7.8.1990, n. 241, per tutti i procedimenti amministrativi afferenti l'Area di competenza in caso di inerzia del funzionario responsabile del procedimento e nel Segretario Generale del Comune, il soggetto cui erano

attribuiti i poteri sostitutivi previsti dall'art. 2, comma 9-bis, della legge 7.8.1990, n. 241, per tutti i procedimenti amministrativi dell'ente, in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento;

Ritenuto, modificando la precedente impostazione, che il Segretario Generale, figura apicale che sovrintende alla gestione dell'ente, nell'esercizio di tale compito, sia munito di poteri decisionali e, come tale, legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio, logistico e operativo delle articolazioni organizzative competenti per materia;

Dato atto che, nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Dato atto che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Annamaria Lorenzino, la quale ha dichiarato, con nota agli atti, l'insussistenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città di Nichelino nei confronti dei destinatari del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Segretario Generale dott.ssa Annamaria Lorenzino, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, nella considerazione che il contenuto del presente atto non ha effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

PROPONE

1) di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto cui viene attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del dirigente responsabile del servizio inadempiente;

2) di stabilire che, in caso di assenza o impedimento del Segretario, il potere sostitutivo sia attribuito al Vice Segretario;

3) di pubblicare il presente provvedimento, oltre che sull'Albo pretorio online, secondo la tempistica di legge, anche sul sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Attività e procedimenti", sottosezione "Tipologie e provvedimenti";

4) di dichiarare, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000."

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Preso e dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, la proposta:

- reca allegato il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dalla Segretaria

Generale, Dott.ssa Annamaria Lorenzino;

- non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione sopra riportata.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la urgente necessità di porre in essere provvedimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

TOLARDO Giampietro
(Documento firmato digitalmente)

LA SEGRETARIA COMUNALE

LORENZINO Annamaria
(Documento firmato digitalmente)